

**DELIBERA n° 12 / 2017**

Definizione della controversia

XXXXX / TELECOM ITALIA S.p.A.

GU14/405/2016

***Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sicilia***

Nella seduta del 19 Ottobre 2017

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Co.Re.Com.);
- VISTO** l'accordo quadro tra l'*Autorità per le Garanzie nella Comunicazione*, la *Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome* e la *Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome*, sottoscritto il 4 Dicembre 2008;
- VISTO** l'art. 4 lettera e) della Convenzione tra l'*AGCOM* e il *Co.Re.Com. Sicilia* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta il 4 Dicembre 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), *l’Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle controversie* di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

VISTA l'istanza del Sig. **XXXXXX** acquisita il *9 dicembre 2016 al n. prot. 60637*;

VISTA la nota del *14 dicembre 2016*, prot. n. *61605*, con cui la responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

Considerato che in sede di udienza di discussione, avvenuta il *16 maggio 2017*, le parti non sono giunte ad una risoluzione bonaria della controversia.

VISTi gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e verificata la regolarità;

**CONSIDERATA la posizione dell'istante:**

Il Sig. **XXXXXX**, lamenta la mancata copertura della rete mobile sulla propria utenza di tipo *Business XXXXXX*, nel proprio domicilio sito in contrada **XXXXXX**, località, nel Comune di Mezzojuso (PA), alla fine del mese di gennaio 2016. L'istante dichiara altresì, di avere segnalato telefonicamente all'operatore Telecom Italia S.p.a il proprio disservizio ma di non aver avuto risolto il problema.

Per quanto sopra, chiede il ripristino del regolare funzionamento della propria utenza mobile di tipo *Business* e il relativo indennizzo.

**CONSIDERATA la posizione dell'operatore:**

La Telecom Italia S.p.A. , nella propria memoria difensiva *in primis* eccepisce che il servizio radiomobile non è finalizzato al suo utilizzo in una particolare area, ma bensì, proprio in relazione alle caratteristiche di mobilità garantite, è invece correlato all'ampiezza della copertura del territorio nazionale. Nello specifico, l'Operatore richiama quanto espressamente previsto all'art. 2.3 delle proprie Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Mobili "*La copertura territoriale del Servizio può subire variazioni anche importanti e di carattere sia temporaneo che permanente in dipendenza di fattori geografici, climatici e tecnici. In particolare Telecom Italia S.p.A. si impegna a garantire la disponibilità del Servizio entro i limiti di copertura ma non può garantire che la copertura*

*territoriale del Servizio comprenda ogni specifica località. Nello stesso modo*

*Telecom Italia S.p.A. si impegna a garantire la continuità del Servizio, ma non può garantire che il Servizio sia accessibile al Cliente in uno specifico momento”.*

Pertanto, per quanto sopra rappresentato, l'Operatore non ravvisando a suo carico, puntuali obblighi contrattuali per la fornitura del servizio in uno specifico luogo o con una specifica tecnologia mobile e non riscontrando alcuna responsabilità per inadempimento contrattuale, chiede il rigetto di ogni richiesta di indennizzo.

**CONSIDERATA la motivazione della decisione:**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

La controversia verte sulla mancanza di copertura della rete mobile, con conseguente parziale fornitura del servizio sull'utenza mobile di tipo *Business* XXXXX, intestata al Sig. XXXXX, nel proprio domicilio sito in contrada XXXXX, località XXXXX, nel Comune di Mezzojuso (PA), alla fine del mese di gennaio 2016.

Ai fini della decisione, data la natura del servizio di somministrazione di telefonia mobile, occorre fare riferimento all'art. 2.3 delle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Mobili di Telecom Italia S.p.A. che recita: *“La copertura territoriale del Servizio può subire variazioni anche importanti e di carattere sia temporaneo che permanente in dipendenza di fattori geografici, climatici e tecnici. In particolare Telecom Italia S.p.A. si impegna a garantire la disponibilità del Servizio entro i limiti di copertura ma non può garantire che la copertura territoriale del Servizio comprenda ogni specifica località. Nello stesso modo, Telecom Italia S.p.a. si impegna a garantire la continuità del Servizio, ma non può garantire che il Servizio sia accessibile al Cliente in uno specifico momento.”.*

L'Operatore, pertanto, non assicurando alla propria clientela del servizio di comunicazioni mobili, come dalle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Mobili sopra meglio evidenziate, una totale e certa copertura territoriale, non si è reso responsabile di alcun inadempimento contrattuale.

Per quanto sopra rappresentato, anche in coerenza con precedenti pronunce da parte dell'Autorità e di altri Co.re.Com., le richieste avanzate dalla parte istante non possono essere accolte.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal *Dirigente della Segreteria Co.Re.Com.*,

arch. Francesco Di Chiara, il Comitato all'unanimità dei presenti

## **DELIBERA**

1. il rigetto di ogni richiesta formulata dal Sig. **XXXXX** nei confronti della Telecom Italia S.p.A., in relazione all'utenza mobile di tipo *Business* **XXXXX**.

Il presente atto può essere impugnato davanti al *Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio* entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del *Co.Re.Com. Sicilia* e dell'*AGCOM*.

*Palermo, 19 Ottobre 2017*

**IL PRESIDENTE**

*Prof.ssa Maria Annunziata **Astone***  
(f.to)

## **I COMPONENTI**

Avv. Alessandro **AGUECI**  
(f.to)

Avv. Giuseppe **DI STEFANO**  
(f.to)

Dott. Alfredo **RIZZO**  
(f.to)

Dott. Antonio **VECCE**  
(f.to)

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
Il Dirigente della *Segreteria Co.Re.Com.*  
*arch. Francesco Di Chiara*  
(f.to)